

CONTRATTO
“RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE”
II° Rischio

Stipulata tra:

CONSIP S.p.A.

Via Isonzo, 19 e - 00198 Roma

P. Iva 05359681003

e

REVO INSURANCE SPA

Viale dell’Agricoltura, 7 – 37135 Verona

P. Iva 05850710962

Effetto: dalle ore 24.00 del 30/09/2023

Cessazione: alle ore 24.00 del 30/09/2026

Scadenza anniversaria: al 30/09 di ogni anno

Premio lordo annuale: € 268.160,00



Indice

Sezione 1 –Norme che regolano l'assicurazione Responsabilità Civile professionale - II° Rischio

Premessa

Condizioni Particolari

Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione

Art. 2 – Drop Down

Art. 3 - Obbligo di comunicazione variazioni/inoperatività di polizza di Primo Rischio

Art. 4 – Calcolo del premio

Dichiarazione

FRONTESPIZIO

Sezione 1 – Norme che regolano l'assicurazione Responsabilità Civile Professionale II° Rischio

Il presente Capitolato di polizza segue i termini e le condizioni del Capitolato di polizza RC Professionale di primo rischio ed opererà come polizza di secondo rischio, in eccesso al massimale assicurato, ridotto o esaurito a seguito dell'avvenuto pagamento di uno o più sinistri coperti ai sensi del capitolato di polizza di primo rischio.

Condizione essenziale di validità della presente polizza è che la polizza di Primo Rischio rimanga operativa a tutti gli effetti durante il periodo di validità di questa polizza.

Condizioni Particolari

Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione (Follow Form)

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenni gli Assicurati per l'eccedenza al Massimale della Polizza di Primo Rischio e fino a concorrenza del Massimale Aggregato della Polizza di Primo Rischio secondo i termini, le condizioni, le esclusioni e le limitazioni della Polizza di Primo Rischio le cui condizioni normative si intendono integralmente richiamate ed operanti (follow form) tranne quanto espressamente modificato, escluso o integrato dalla presente Polizza.

Art. 2 – Drop Down

Qualora, per effetto del pagamento di indennizzi da parte dell'Assicuratore a seguito di uno o più Richieste di Risarcimento coperte ai sensi della Polizza di Primo Rischio, il Massimale a Primo Rischio venisse ridotto o esaurito, la presente Polizza opererà:

- (i) in eccedenza al Massimale della Polizza di Primo Rischio ridotto, nel caso di parziale riduzione dello stesso a seguito dell'avvenuto pagamento di uno o più sinistri coperti ai sensi della Polizza di Primo Rischio, oppure
- (ii) a primo rischio e fino a concorrenza del Massimale Aggregato indicato nel Frontespizio di Polizza, nel caso di completo esaurimento del Massimale della Polizza di Primo Rischio, a seguito dell'avvenuto pagamento di uno o più sinistri coperti ai sensi della Polizza di Primo Rischio.

Rimarrà, pertanto, ad esclusivo carico della Contraente e/o degli Assicurati il Massimale della Polizza di Primo Rischio nel caso di inoperatività della stessa a seguito di cancellazione, annullamento, mancato rinnovo, l'inefficacia totale o parziale o per qualsiasi altro motivo.

Il verificarsi dei casi precedenti non comporterà l'inefficacia della presente Polizza ma la Compagnia non sarà tenuta a versare alcun indennizzo sino a quando la Contraente e/o gli Assicurati non avranno provveduto al completo pagamento dell'intero Massimale della polizza di Primo Rischio.



Art. 3 – Obbligo di comunicazione variazioni/inoperatività di polizza di Primo Rischio

Nel caso in cui, durante il Periodo Assicurativo, per effetto del mancato pagamento del premio o per qualsiasi altra ragione, dovesse venir meno la piena efficacia della Polizza di Primo Rischio, oppure l'ambito di copertura della predetta polizza dovesse variare rispetto a quanto previsto alla data di effetto del Periodo Assicurativo, la Contraente e gli Assicurati dovranno darne comunicazione per iscritto alla Compagnia entro 60 giorni, pena la perdita del diritto all'indennizzo.

Art. 4 - Calcolo del premio

Il premio annuo lordo è convenuto in € 268.160,00 e non è soggetto a regolazione.

CONSIP S.p.A.

REVO INSURANCE S.P.A.

Dott.ssa Immacolata Botta

Dott. Simone Lazzaro

(Responsabile Divisione Amministrazione, (Procuratore speciale)

Fin:  Immacolata Botta
(controllo)
27.06.2023 09:58:11
GMT+01:00

Firmato digitalmente da: SIMONE LAZZARO
Ruolo: Procuratore
Organizzazione: REVO S.p.A.
Data: 27/06/2023 11:58:01

FRONTESPIZIO

(Costituente parte integrante del presente Capitolato di assicurazione)

Contraente	Consip Spa Via Isonzo n. 19e 00198 ROMA 05359681003
C.F. P. IVA	

Durata del contratto:	Anni tre dalle ore 24.00 del 30.09.2023 alle ore 24.00 del 30.09.2026
Frazionamento:	Annuale

Rischio assicurato:	(E&O) Responsabilità Civile Professionale - II° Rischio
----------------------------	---

MASSIMALE:

Euro 5.000.000,00 aggregato per periodo assicurativo annuo

Euro 1.250.000,00 per costi di difesa (25% del massimale) in eccesso

Totale Aggregato per il Periodo Assicurativo per tutti i sinistri di tutti gli Assicurati per tutte le garanzie assicurative e le estensioni di garanzia combinate.

In eccesso a:

Massimale della polizza di Primo Rischio

Euro 5.000.000,00 aggregato per periodo assicurativo annuo

Euro 1.250.000 per costi di difesa (25% del Massimale), di cui alla Sezione 3 – art. 2 “Gestione delle vertenze legali” del Capitolato di polizza RC Professionale di Primo Rischio

POLIZZA DI PRIMO RISCHIO

Assicuratore di Primo Rischio	Polizza n.	Massimale di Primo Rischio	Periodo di Assicurazione
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA		Euro 5.000.000,00	30.09.2023 - 30.09.2026

PREMIO

Premio annuo imponibile	€ 219.353,78
Imposte	€ 48.806,22
Premio annuo lordo	€ 268.160,00

Offerta economica relativa a:	
Numero Gara	3404327
Nome Gara	Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di copertura assicurativa di Consip S.p.A. – ID 2565
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo più basso
Lotto	2 (Lotto 2 - "Polizza di RC Professionale Il Rischio")

AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO	
Amministrazione	CONSIP SPA
Partita IVA	05359681003
Indirizzo	VIA ISONZO 19/E - ROMA (RM)

CONCORRENTE	
Ragione Sociale	REVO INSURANCE SPA Società per Azioni
Partita IVA	05850710962
Codice Fiscale Impresa	05850710962
Provincia sede registro imprese	VR
Numero iscrizione registro imprese	05850710962
Codice Ditta INAIL	92377552
n. P.A.T.	14568421/37
Matricola aziendale INPS	497099050300
CCNL applicato	ANIA
Settore	CREDITO/ASSICURAZIONI
Indirizzo sede legale	VIALE DELL'AGRICOLTURA, 7 - VERONA (VR)
Telefono	0292885700
Fax	0292885749
PEC Registro Imprese	ENTI.PUBBLICI@PEC.REVOINSURANCE.COM
Offerta sottoscritta da	LAZZARO SIMONE

Scheda di Offerta	
Descrizione	Lotto 2- offerta economica
Offerta Economica	
Parametro Richiesto	Valore Offerto
Premio annuo lordo (comprensivo di imposte e altre tasse) offerto (€)	268160

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono onnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

**ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**



Groupama
Assicurazioni



Groupama Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma - Tel. +39 06 3038.1 - Fax +39 06 80210.831 - pec: groupama@legalmail.it - info@groupama.it - www.groupama.it
Cap. Soc. euro 492.827.404, interamente versato. Gruppo assicurativo affiliato al Gruppo Assicurazioni Generali S.p.A. iscritto all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Italiane al n. 1.00023 - Società diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations SA - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg

POLIZZA FIDEJUSSORIA

Garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 comma 1 del d. lgs. n. 50/2016.

SCHEDE TECNICA 1.2

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 1.2, di cui al D.M. 16/09/2022 n. 193 pubblicato sulla G.U. n. 291 del 14/12/2022 e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della garanzia fidejussoria di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.

GARANZIA FIDEJUSSORIA (Agenzia / Numero Polizza)
N00938 / 113601311 Rilasciata da Agenzia N00938 - LA SPEZIA

Città Via CAP Prov.
LA SPEZIA VIA REDIPUGLIA, 15 19124 SP

CODICE FISCALE PEC
01089210114 groupama@legalmail.it

CONTRAENTE (Obbligato principale)

REVO INSURANCE SPA

CODICE FISCALE PARTITA IVA PEC
05850710962 05850710962 revo@pec.revolinsuranc.com

Città Via/p.zza n. civico CAP PROV
VERONA VIALE DELL'AGRICOLTURA, 7 37135 VR

STAZIONE APPALTANTE (Beneficiario)

CONSIP SPA

CODICE FISCALE PARTITA IVA PEC
05359681003 05359681003 COMUNICAZIONE@CONSIP.IT

Città Via/p.zza n. civico CAP PROV
ROMA VIA TSONZO, 19 D-19 E 00198 RM

LUOGO ESECUZIONE

ROMA

DESCRIZIONE OPERA/SERVIZIO/FORNITURA

CIG: 963167881F

Oggetto: Gara a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di copertura assicurativa di Consip

S.p.A. - ID 2565 - lotto 2 - Comunicazione ex art. 76, comma 5 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 -

Aggiudicazione definitiva non efficace ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Oggetto: Gara a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di copertura assicurativa di Consip S.p.A. - ID 2565 - lotto 2 - Comunicazione ex art. 76, comma 5 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 - Aggiudicazione definitiva non efficace ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

s.m.i.

Lotto 2: "RC Professionale II Rischio" CIG 963167881F

SPAZIO A DISPOSIZIONE DEL GARANTE PER LA REGOLAZIONE DEL PREMIO/COMMISSIONE

N. POS. CLIENTE CAUZIONI Imponibile Imposta Totale
40523 2.780,44 347,56 3.128,00

Codice Rischio 118 MODELLO CZ118 ED 01 05

SCADENZA RATE RINNOVO A PARTIRE DAL

Pagina 1 di 4



Groupama
Assicurazioni

Groupama Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma - Tel. +39 06 3018.1 - Fax +39 06 80210.831 - pec: groupama@legalmail.it - info@groupama.it - www.groupama.it - Cap. Soc. euro 492.827.404 interamente versato - Partita IVA 03855741005 - Codice fiscale e numero di iscrizione alla Camera di Commercio di Roma 03855741005 - Registro Imprese di Roma n. 03855741005 - Gruppo assicurativo assicurazione italiani al n. 1.00023 - Società diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations SA - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg



ALLEGATO N° (Agenzia/Numero Polizza)
1 N00938 / 113601311

APPENDICE N. MODELLO ED. AGENZIA DI
CZ ALL 01 05 N00938 - LA SPEZIA


CONTRAENTE

REVO INSURANCE SPA

CONDIZIONI PARTICOLARI

La Società rinuncia ad eccepire il decorso del termine di cui all'art. 1957 C.C. nell'ambito del periodo di validità della polizza.
A parziale deroga di quanto previsto alle Condizioni Generali di Assicurazione il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dalla Società entro il termine di 15 gg. dal ricevimento della richiesta scritta del Beneficiario.

PAGINA BIANCA



PAGINA BIANCA



ATTO DI FIDEIUSSIONE (se Garante Banca o Intermediario finanziario)
POLIZZA FIDEIUSSIONARIA (se Garante Impresa di assicurazione)
ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016
Schema tipo 1.2 - Scheda tecnica 1.2.

GARANZIA FIDEIUSSIONARIA DEFINITIVA
(Lavori, Servizi e Forniture)
(art. 103, comma 1, del Codice)

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al d.m. del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31

Garanzia fideiussoria n.
N00938 / 113601311

Garante

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma - Tel. +39 06 3018.1 - Fax +39 06 80210.831 - pec: groupama@legalmall.it - info@groupama.it - www.groupama.it - Cap. Soc euro 492.827.404 interamente versato- Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Roma 00411140585 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di Assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 - Società diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations SA - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg

Contraente

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona; Sede operativa: Via Mecenate 90, 20138 Milano; Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.); Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962; Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008; Iscritta all'Albo delle imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167; Capogruppo del gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059; telefono: 02 92885700; fax: 02 92885749; PEC: revo@pec.revoinsurance.com

Stazione appaltante e Beneficiario: Consip S.p.A., via Isonzo 19/E, ROMA

Descrizione Servizio Lotto 2: "RC Professionale Il Rischio" CIG 963167881F

Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI43 Luogo principale di esecuzione: Roma

Costo aggiudicazione (€) 804.480,00 Ribasso 16,20% sulla base d'asta

Somma garantita (€) 130.325,76 pari al 16,20% del costo del servizio


Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

Il Contraente

Il Garante

Emessa in N.5 copie ad un solo effetto il 02/05/2023

Classificazione del documento: Consip Public



5. Schema tipo 1.2 (d.m. del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31)

Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva

GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA

(Lavori, Servizi e Forniture)

Condizioni che rilevano nel rapporto tra Consip e Garante

Art. 1 - Oggetto della garanzia

Il Garante, in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della **CONSIP S.p.A.** (d'ora in poi, **Consip**), nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel Contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate.

Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103, del Codice, in caso di:

- a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal Contratto;
- b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- c) rimborso:

- i) delle maggiori somme pagate dalla Consip all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;
- ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Consip per il completamento dei lavori dei servizi e delle forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario;
- iii) di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità/Patto di integrità eventualmente presente nei documenti di gara.

L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Consip al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.

Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.

Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia

L'efficacia della garanzia:

- a) decorre dalla data di stipula del contratto;
- b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni emessi alla conclusione dell'esecuzione del contratto e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art. 1. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Consip dell'originale della garanzia stessa con annotazione di vincolo o con comunicazione scritta della Consip al Garante.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Consip.

Art. 3 - Somma garantita

Classificazione del documento: Consip Public

La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed è pari a:

- a) 10 % dell'importo massimo del Contratto, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;
- b) 10 % dell'importo massimo del contratto, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice. L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.

La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Consip - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente ai sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 6.

Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.

Resta salva l'azione di ripetizione verso la Consip per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

Art. 5 - Surrogazione - Regresso

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Consip in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. Il Garante ha altresì diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice). Consip faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in loro possesso.

Art. 6 - Sanzioni internazionali

Nessun garante è tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 8 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e Consip, il foro competente è quello di Roma.



Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Il Contraente

Classificazione del documento: Consip Public

Il Garante



Il Garante

**PATTO DI INTEGRITA' RELATIVO ALLA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
DI COPERTURA ASSICURATIVA DI CONSIP S.P.A. – ID 2565**

SOMMARIO

ART. 1 OGGETTO	2
ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE	2
ART. 3 OBBLIGHI DEL CONCORRENTE E DEL FORNITORE	3
ART. 4 OBBLIGHI DELLA CONSIP	4
ART. 5 SANZIONI	4
ART. 6 AUTORITA' COMPETENTE IN CASO DI CONTROVERSIE.....	5

PREMESSA

L'art. 1, comma 17 della L. 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") dispone che *"le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara"*.

Il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera n. 72/2013 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e successivamente aggiornato, prevede che le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione del citato art. 1, comma 17 della L. 190/2012, predispongono e utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di appalti pubblici. A tal fine, i predetti soggetti inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

L'ANAC, inoltre, con il parere 11/2014, si è espressa favorevolmente riguardo alla previsione del bando che richiede l'accettazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità quale possibile causa di esclusione, *"in quanto tali mezzi sono posti a tutela di interessi di rango sovraordinato e gli obblighi in tal modo assunti discendono dall'applicazione di norme imperative di ordine pubblico, con particolare riguardo alla legislazione in materia di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata nel settore degli appalti."*

Infine il presente patto recepisce le raccomandazioni fornite dall'ANAC con le Linee Guida n. 15 del 12 luglio 2019.

In attuazione di quanto sopra,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente patto di integrità (di seguito, il **"Patto di Integrità"**) stabilisce la reciproca e formale obbligazione – :
 - in fase di partecipazione alla gara, tra:
la Consip S.p.A., in qualità di stazione appaltante nonché Committente (di seguito, anche **"Consip"**) e l'operatore economico partecipante alla procedura di gara (di seguito anche il **"Concorrente"**);
 - e, in fase esecutiva, tra:
la Consip e l'aggiudicatario della procedura di gara in oggetto (di seguito, anche il **"Fornitore"**)a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, impegnandosi, ciascuno, per quanto di rispettiva competenza, a contrastare fenomeni di corruzione e illegalità e comunque a non compiere alcun atto volto a distorcere o influenzare indebitamente il corretto svolgimento della procedura di gara nonché dell'esecuzione del Contratto.
2. Il Fornitore e Consip si impegnano a rispettare, nonché a far rispettare al rispettivo personale, ai collaboratori e, per quanto riguarda il Fornitore, anche ai subappaltatori/subcontraenti/imprese ausiliarie, il presente Patto di Integrità, il cui spirito e contenuto condividono pienamente, informando gli stessi prontamente e puntualmente e vigilando scrupolosamente sulla loro osservanza.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti di tutti i soggetti individuati nel precedente art. 1, ed è vincolante per Consip e per il Concorrente, nelle rispettive fasi di svolgimento della procedura di gara, per la stipula del presente Contratto (Consip/Concorrente,) e nell'ambito dell'esecuzione del Contratto (Consip/Fornitore).

Il Patto di Integrità costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto.

ART. 3 OBBLIGHI DEL CONCORRENTE E DEL FORNITORE

1. Obblighi del Concorrente.

- a1) il Concorrente s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati - somme di denaro o altra utilità ai fini dell'aggiudicazione della gara o di distorcere il corretto svolgimento della stessa;
- b1) il Concorrente dichiara di astenersi dal compiere qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o, comunque, violazione delle regole della concorrenza ovvero a segnalare tempestivamente a Consip e alla Pubblica Autorità qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità e violazioni delle regole di concorrenza di cui dovesse venire a conoscenza durante tutte le fasi della procedura, fornendo elementi dimostrabili a sostegno delle suddette segnalazioni;
- c1) il Concorrente si impegna a segnalare eventuali situazioni di conflitti di interesse, di cui sia o venga a conoscenza al momento della partecipazione e durante l'espletamento dell'intera procedura rispetto ai soggetti di Consip di cui al par. 4 delle Linee Guida Anac sopra richiamate, che siano coinvolti in una qualsiasi fase della procedura (programmazione, progettazione, preparazione documenti di gara, selezione dei concorrenti, aggiudicazione) o che possano influenzarne in qualsiasi modo l'esito in ragione del ruolo ricoperto all'interno dell'ente;
- d1) il Concorrente si impegna a far rilasciare all'impresa ausiliaria, ai fini della partecipazione alla procedura di gara, una dichiarazione di presa visione e accettazione delle clausole del presente Patto di integrità;
- e1) il Concorrente si impegna ad inserire nei contratti di avalimento una clausola che prevede l'impegno dell'ausiliaria a rispettare gli obblighi di cui al Patto di integrità, pena la risoluzione del contratto di avalimento e il conseguente obbligo per il Concorrente medesimo di sostituire l'impresa ausiliaria nel caso di violazione degli impegni assunti nel medesimo Patto di integrità;
- f1) il Concorrente dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012 e di aver preso visione della parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del Codice Etico, nonché del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, predisposti da Consip e pubblicati sul sito internet della Società, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e la Consip S.p.A.

2. Obblighi del Fornitore.

- a2) Il Fornitore si impegna a segnalare eventuali situazioni di conflitti di interesse, anche riferite alla fase di partecipazione alla procedura di gara, di cui sia o venga a conoscenza durante l'intera fase esecutiva del Contratto rispetto ai soggetti (di Consip) di cui al par. 4 delle Linee Guida Anac sopra richiamate, che siano coinvolti in una qualsiasi fase della procedura (sottoscrizione del contratto, esecuzione, collaudo, pagamenti) o che possano influenzarne in qualsiasi modo l'esito in ragione del ruolo ricoperto all'interno dell'ente;
- b2) il Fornitore dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati - somme di denaro o altra utilità al fine di agevolare o distorcere la corretta e regolare esecuzione del Contratto;
- c2) il Fornitore dichiara di non aver concluso con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare la concorrenza, ovvero a determinare un unico centro decisionale ai fini della partecipazione alla procedura di gara e della formulazione dell'offerta, risultata poi essere la migliore;
- d2) il Fornitore dichiara di astenersi dal compiere qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o, comunque, violazione delle regole della concorrenza ovvero a segnalare tempestivamente a Consip e alla Pubblica Autorità qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità e violazioni delle regole di concorrenza di cui dovesse venire a conoscenza durante la fase di esecuzione del Contratto, fornendo elementi dimostrabili a sostegno delle suddette segnalazioni;
- e2) il Fornitore si impegna a segnalare a Consip e alla Pubblica Autorità competente e alla Prefettura, qualunque

tentativo di concussione e qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti di Consip o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'esecuzione del Contratto;

- f2) il Fornitore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e negli altri subcontratti una clausola che preveda il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di Integrità da parte dei subappaltatori/subcontraenti, a pena di risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., del contratto di subappalto, con conseguente comunicazione alla Consip dell'avvenuta risoluzione del predetto contratto;
- g2) il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012 e di aver preso visione della parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del Codice Etico, nonché del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, predisposti da Consip e pubblicati sul sito internet della Società, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e la Consip S.p.A. in relazione degli obblighi assunti dal Fornitore nei confronti di quest'ultima.
3. Il Concorrente e il Fornitore dichiarano, inoltre, di essersi già impegnati al rispetto degli obblighi di cui al presente patto di integrità, mediante apposita dichiarazione resa in sede di partecipazione alla procedura di gara.
4. Il Concorrente e il Fornitore prendono atto e accetta che la violazione, comunque accertata da Consip di uno o più impegni assunti con il presente Patto di Integrità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 5.

ART. 4 OBBLIGHI DELLA CONSIP

Nel rispetto del presente Patto di Integrità, Consip si impegna a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza di cui alla L. n. 190/2012, nonché, nel caso in cui venga riscontrata una violazione di detti principi o di prescrizioni analoghe, a valutare l'eventuale attivazione di procedimenti disciplinari nei confronti del rispettivo personale a vario titolo intervenuto nella procedura di affidamento e nell'esecuzione del Contratto, secondo quanto previsto dai rispettivi piani di prevenzione della corruzione.

ART. 5 SANZIONI

1. Il Concorrente e il Fornitore prendono atto ed accettano che la violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrità, nonché la non veridicità delle dichiarazioni rese, comunque accertati da Consip, può comportare l'applicazione di una o più delle seguenti sanzioni:
 - a) se la violazione è accertata nella fase precedente all'aggiudicazione del Contratto, esclusione dalla procedura di affidamento anche ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera c-bis del D.lgs. 50/2016, ed eventuale escussione della garanzia provvisoria prestata in favore della Consip, nei casi e nei modi previsti dalla *lex specialis* di gara;
 - b) se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione ma precedentemente alla stipula del Contratto, revoca dell'aggiudicazione ed escussione della garanzia provvisoria;
 - c) se la violazione è accertata nella fase di esecuzione risoluzione ex art. 1456 c.c. del Contratto, nonché incameramento della cauzione definitiva e risarcimento dell'eventuale danno ulteriore in caso di violazione a uno o più degli obblighi di cui al precedente articolo 3.
 - d) La risoluzione può essere altresì esercitata:
 - i. ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, 355 e 356 c.p.;
 - ii. nel caso in cui, violato l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 3, lett. d2) che precede, sia stata disposta nei confronti dei "pubblici amministratori¹" che hanno esercitato funzioni relative alla stipula ed

¹ Per "pubblici amministratori" si intendono i soggetti che hanno esercitato attività di pubblico interesse.

-

esecuzione del contratto, misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

Nei casi sopra indicati sub i) e ii) la Stazione Appaltante eserciterà la potestà risolutoria previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto Contrattuale alle condizioni di all'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014.

Resta fermo che, della intervenuta risoluzione del Contratto, la Consip potrà tenerne conto ai fini delle valutazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lett. c), del D.Lgs. 50/2016.

In ogni caso Consip procederà alla segnalazione del fatto all'ANAC ed alle competenti Autorità giurisdizionali.

ART. 6 AUTORITA' COMPETENTE IN CASO DI CONTROVERSIE

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del presente Patto di Integrità sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente, secondo quanto previsto nel Contratto.

La Consip S.p.A.
(Responsabile Divisione Amministrazione,
Finanza e Controllo)

Dott.ssa Immacolata Botta
 Immacolata Botta
27.06.2023 09:58:11
GMT+01:00

REVO INSURANCE S.P.A.

(Procuratore Speciale)

Dott. Simone Lazzaro

Firmato digitalmente da: SIMONE LAZZARO

Ruolo: Procuratore

Organizzazione: REVO S.p.A.

Data: 27/06/2023 11:58:12

Si precisa che fermo restando quanto previsto a norma del precedente art. 4 "*Obblighi di Consip*", in termini di obblighi della Consip S.p.a., quest'ultima si è già impegnata al rispetto degli stessi in fase di sottoscrizione della documentazione di gara.

Il presente Patto di integrità viene allegato quale parte integrante del Contratto.